

## CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

L'anno duemilasedici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza municipale del Comune di Siderno, Piazza Vittorio Veneto, con il presente contratto stipulato

TRA

Il Comune di Siderno - C.F. 00132240805 - con sede in Piazza Vittorio Veneto rappresentato dal Responsabile del Settore 5 \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene rappresentanza dell'Ente suddetto, in forza del Decreto del Sindaco n° \_\_\_\_ di seguito denominato "comune" o "concedente";

E

L'Associazione 'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - Sezione di Reggio Calabria C.F. \_\_\_\_\_ con sede in Via \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, residente \_\_\_\_\_ di seguito denominato "concessionario";

PREMESSO CHE:

Il Comune di Siderno si prefigge lo scopo di contribuire alla valorizzazione delle funzioni sociali svolte dalle Associazioni operanti sul territorio, concedendo loro locali di sua proprietà o di cui ha, comunque, la disponibilità per l'espletamento delle attività statutarie;  
In esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Siderno con la presente concede in comodato d'uso gratuito all'Associazione 'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - SEZ. DI Reggio Calabria l'utilizzo di una stanza all'interno del Palazzo Municipale sito in Piazza Vittorio Veneto.
2. La concessione in comodato gratuito del bene indicato nel precedente comma 1 è provvisoria e temporanea, revocabile in qualsiasi momento ed ha precipuo scopo di consentire all'Associazione di espletare la sua attività.
3. Il comodatario si impegna a riconsegnare detto bene al Comune nel medesimo stato in cui è stato dato in concessione, salvo la normale usura e deperimento.

### ART. 2 - USO DEGLI SPAZI

1. I predetti locali devono essere esclusivamente adibiti ed utilizzati per gli scopi sociali previsti dallo statuto dal comodatario. Il comodatario si impegna a rispettare tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti e delle deliberazioni comunali e delle disposizioni di legge vigenti, applicabili alla stessa e alle attività che in essa si svolgono.
2. E' espressamente vietato ogni uso degli spazi assegnati diverso da quanto previsto nel presente atto.
3. E' fatto divieto di installare attrezzi fissi o sistemare impianti che possano ridurre la disponibilità dello spazio. Ogni eventuale deroga a quanto sopra dovrà essere preventivamente autorizzata dal comune.

### ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE D'USO

1. La concessione d'uso dagli spazi richiamati avrà durata di anni 1 (UNO) a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto.

2. La concessione stessa potrà essere rinnovabile e le eventuali condizioni di rinnovo dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.

#### ART. 4 - OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Nella gestione degli spazi la Concessionaria dovrà:

- a. assumere la completa responsabilità per quanto riguarda la conservazione, la gestione e la custodia del bene assegnato nel rispetto della presente convenzione.
- b. analogamente assumere a proprio carico ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possono derivare dall'uso a persone o cose, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
- c. il comodatario provveda alla conservazione del bene con la diligenza del buon padre di famiglia, al fine di garantirne la salvaguardia e l'integrità nel tempo;
- d. il comodatario permetterà e agevolerà le visite che i tecnici, funzionari e incaricati del Comune riterranno di effettuare.

#### ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. La manutenzione straordinaria del bene è posto a carico del Comune al sensi della vigente normativa civilistica, previa richiesta da parte dell'Associazione o di sua iniziativa secondo le necessità.
2. E' pertanto fatto espresso divieto di trasferire in capo a terzi, in tutto od in parte, quanto previsto nella presente convenzione.

#### ART. 6 - RESPONSABILITA' DEL COMODATARIO

1. Il Comodatario sarà responsabile verso il Comune di ogni danno derivante all'immobile da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, nonché di ogni danno tanto se imputato a se stesso quanto se causato da terzi. Il comodatario è tenuto pertanto ad eliminare i danni derivanti dall'immobile, alle attrezzature di proprietà comunale nel corso del presente rapporto concessorio, secondo le prescrizioni dei competenti servizi e/o uffici comunali.
2. E' salvo per il Comune il diritto al risarcimento dei danni ulteriori. Qualora lo dovesse ritenere più opportuno il Comune si riserva di provvedere direttamente, addebitando al comodatario la spesa sostenuta.

#### ART. 7 - REVOCA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere revocata prima della scadenza prevista nei seguenti casi:

- a. qualora il comodatario o i suoi associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente gravi violazioni di legge o regolamenti ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'autorità comunale;
  - b. qualora si verifichi lo scioglimento dell'Associazione o modifiche statutarie tali da fare venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
  - c. qualora il comodatario si sia reso responsabile di gravi violazioni obbligati contenuti nella presente convenzione. Sono in ogni caso considerati gravi violazioni della convenzione quelle indicate negli art. 2 e 4;
  - d. per motivi di pubblica utilità o per sopravvenute esigenze collegate ad un pubblico interesse.
- Conseguentemente il comodatario si impegna a rilasciare i locali senza indennizzi e nient'altro pretendere.

#### ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI E NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, in particolare alla normativa contenuta negli articoli dal 1804 al 1812 del Codice Civile.

2. Tutte le spese e tasse di stipulazione ed eventuale registrazione del presente atto e consequenziali sono a carico dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Per L'Associazione

Per il Comune di Siderno

"Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti"